

IMPOSTE SUL REDDITO***Telefisco 2020: i chiarimenti delle Entrate in sintesi***

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri l'**Agenzia delle entrate** ha fornito alcuni chiarimenti nell'ambito del consueto appuntamento annuale con **Telefisco**.

Di seguito si riporta uno **schema di sintesi** delle risposte fornite, rinviano agli altri contributi pubblicati in data odierna e nei prossimi giorni per gli opportuni **approfondimenti**.

Contribuenti forfettari

Con riferimento ai **contribuenti forfettari**, sono state fornite le seguenti risposte:

- il contribuente forfettario non è escluso dal regime forfettario se ha ricevuto delle **partecipazioni in società di persone in eredità** durante l'anno, purché **rimuova la causa ostativa entro la fine dell'esercizio** ([circolare AdE 9/E/2019](#)),
- il contribuente forfettario può emettere la **fattura cartacea**, sfuggendo così agli obblighi di **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** (con riferimento ai quali non sono previste specifiche forme di **esclusione** per i suddetti contribuenti),
- l'**indennità di maternità** non rileva ai fini del calcolo della soglia dei 65.000 euro, prevista per l'accesso e la permanenza nel regime.

Appalti e ritenute

La nuova disciplina in materia di **ritenute nell'ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento** opera dal **1° gennaio 2020**, con riferimento alle **ritenute di competenza del mese di gennaio 2020**. Non rientrano, pertanto, nell'ambito della disposizione in esame le ritenute operate a gennaio sulle **retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019** (e percepite a gennaio).

Novità in materia di compensazioni

I nuovi limiti alla compensazione delle imposte dirette a credito non trovano applicazione ai fini dell'utilizzo dei **crediti d'imposta di natura agevolativa da indicare nel quadro RU** (non è quindi necessario attendere il decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione per compensare **importi a credito superiori a 5.000 euro**).

In questi casi è comunque richiesta la presentazione del **modello F24** tramite i **canali Entratel/Fisconline**.

Registri Iva "precompilati"

Dal **1° luglio 2020** saranno disponibili, sul sito dell'Agenzia delle entrate, i **registri delle fatture emesse e degli acquisti**, nonché i **dati delle liquidazioni periodiche**. Con riferimento a questa novità, è stato precisato che:

- i **dati delle fatture estere** non saranno indicati nei **registri Iva "precompilati"**. Considerato,

infatti, che le bozze dei registri Iva mensili saranno disponibili **entro i primi giorni** del mese successivo a quello di riferimento, non sarà possibile recepire i dati dell'**esterometro**, trasmesso con cadenza trimestrale. I contribuenti dovranno quindi **integrare le bozze dei registri Iva** e l'Agenzia procederà all'elaborazione delle liquidazioni periodiche relative ai suddetti periodi; in alternativa, sarà necessario **inviare l'esterometro mensilmente, entro i primi giorni dei mesi** successivi a quello di riferimento (in tal caso, infatti, l'Agenzia delle entrate si impegnerà a recepire gli importi),

- nel **registro Iva acquisti** dovrà essere il contribuente ad indicare la corretta percentuale di **detrattabilità Iva**, in fase di **modifica della bozza dei registri**,
- saranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche, per consentire ai contribuenti che ricevono **fatture elettroniche in reverse charge** di trasmettere al sistema di interscambio i **documenti di integrazione** delle stesse.

Ravvedimento operoso

- Alla luce delle novità introdotte con il **Decreto fiscale** (consistenti nell'introduzione di una specifica causa di non punibilità, per i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e mediante altri artifizi**, a seguito dell'**integrale pagamento con ravvedimento operoso**), deve ritenersi possibile il **ravvedimento a seguito della deduzione di costi e della detrazione dell'Iva su fatture inesistenti**,
- nel caso in cui, a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, dovessero risultare **maggiori acconti da versare, non sono dovuti sanzioni e interessi per gli acconti non versati**, se la dichiarazione integrativa è presentata dopo il termine di versamento del secondo acconto. Se la dichiarazione integrativa è presentata prima, non è sanzionabile nemmeno il primo acconto, quando, con il secondo acconto, è **versata anche la differenza dovuta**.

Visto di conformità

Sebbene sia previsto che il professionista che appone il visto debba essere **lo stesso che ha predisposto e trasmesso la dichiarazione** ([risoluzione 99/E/2019](#)), è necessario considerare che, ai sensi dell'[articolo 23 D.M. 31.05.1999](#) "Le dichiarazioni e le scritture contabili **si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente... a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista**".

È quindi possibile apporre il **visto** anche sulla **dichiarazione predisposta dal contribuente**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

DIGITAL

Seminario di specializzazione

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)